

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga

(Ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali)

Il giorno 6 del mese di Aprile dell'anno 2020 tra le parti:

- il Datore di lavoro Rexel Italia Spa rappresentato dal suo procuratore Widad Amirah Wazzan
- la R. S. U./R.S.A
- per le OO.SS.
 - o Filcams Cgil rappresentata dalla Segretaria Regionale Chiara Ferrari
 - o Fisascat Cisl rappresentata dal Segretario Generale Regionale Michele Vaghini
 - o Uiltucs Uil rappresentata dal Segretario Generale Regionale Aldo Giammella

Premesso

- a) che il datore di lavoro Rexel Italia Spa con sede legale in Sesto San Giovanni (Mi) Via Bilbao 101 codice fiscale 09249110157, partita IVA 02931690966, matricola INPS n. 1212262161 operante nel settore Distribuzione Materiale Elettrico con un organico complessivo di n. 318 unità lavorative sul territorio nazionale, di cui 32 Part-time, alle quali applica il CCNL Terziario ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali, in favore di n.73 lavoratori dipendenti
- b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19.

In particolare dette misure, che hanno oltremodo disposto la sospensione dell'attività per la maggior parte dei nostri clienti o comunque ridotto sensibilmente la stessa, hanno comportato una notevole contrazione del fatturato aziendale che allo stato attuale registra perdite non recuperabili rispetto all'andamento giornaliero di circa il 70% da inizio mese di Marzo, con una perdita già realizzata sul mese di marzo pari al 30% del fatturato totale, che potrebbe essere incrementata nei successivi, esponendo la società a gravi conseguenze finanziarie;
- c) che il datore di lavoro Rexel Italia spa ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale
- d) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato erano in forza alla data del 23 febbraio 2020;
- e) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (specificare nell'allegato la data di cessazione)
- f) che i lavoratori intermittenti accedono nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei dodici mesi precedenti (specificare nell'allegato le giornate effettuate).

Michele Vaghini

CF

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) la RSU/RSA e le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- 3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali;
- 4) Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48;
- 5) Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 30 Marzo ad un massimo di 13 settimane, anche non consecutive, da esaurirsi entro il 31 agosto, ai sensi dell'art 22 del D.L. n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
- 6) La richiesta interesserà un numero massimo di 73 addetti, di cui 5 part-time; su un totale complessivo di 77 e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
- 7) L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
- 8) L' Azienda si impegna ad espletare per i lavoratori aventi diritto, su istanza del lavoratore medesimo, tutte le pratiche necessarie per l'attivazione dell'anticipo banche, secondo quanto previsto dal Protocollo Quadro Sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà, sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna, Istituzioni Locali, Parti Sociali e Istituto bancari in data 30 marzo 2020;
- 9) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 10) Le parti prevedono la piena maturazione dei ratei di tutti gli istituti diretti e indiretti, ivi compreso il TFR e laddove ciò non fosse possibile per oggettivi impedimenti le parti convengono che gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda, ad eccezione del TFR che maturerà per intero, matureranno secondo i criteri previsti dal CCNL

Michela Vaghini

CF

applicato in funzione dei periodi di attività svolta in ciascun mese di applicazione del presente accordo.


A richiesta del dipendente l'azienda erogherà con il cedolino paga di maggio i ratei già maturati sino al medesimo mese con riferimento alla Tredicesima mensilità, fermo restando il pagamento della Quattordicesima mensilità come di consueto con il cedolino paga del mese di giugno;

- 11) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020
- 12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"
- 13) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle RSA/RSU/OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
- 14) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
- 15) L' Azienda si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro

REXEL ITALIA S.p.A.

Amirah Wazzan
Hr Director

FILCAMS CGIL Chiara Ferrari

FISASCAT CISL Michele Vaghini

UILTuCS

UILTuCS
Emilia Romagna
Via ... 98 - 40122 BOLOGNA
Tel. 051.55.05.02 - Fax 051.55.05.18
mail: segreteria@uilitucsemiliaromagna.it